

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL'USO DEL LOGO DI VENETO LAVORO

Adottato con decreto direttoriale n. 28 del 06 aprile 2022

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. **Patrocinio:** forma simbolica di sostegno e adesione gratuita e senza oneri di Veneto Lavoro ad iniziative di rilievo nelle materie attinenti le politiche attive del lavoro, l'economia e i servizi sociali;
2. **Logo:** il simbolo di Veneto Lavoro;
3. **Scopo di lucro:** l'idoneità dell'iniziativa a produrre un vantaggio economico di qualunque genere all'organizzatore, specificamente derivante dalla vendita di beni e servizi connessi, nonché lo status giuridico del soggetto richiedente connesso a forme societarie di natura profit.

ARTICOLO 2 PRESENTAZIONE DOMANDA DI PATROCINIO

1. La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione richiedente il Patrocinio e indirizzata al Direttore di Veneto Lavoro via pec a protocollo@pec.venetolavoro.it oppure mediante mail a segreteria@venetolavoro.it nel termine di 45 giorni prima dell'iniziativa per la quale si chiede il Patrocinio.
2. La domanda va redatta utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito di Veneto Lavoro e corredata dal programma dettagliato della manifestazione, con indicazione delle date di inizio e fine della stessa, copia del documento di identità del legale rappresentante o suo delegato e copia dello Statuto o Atto costitutivo dell'Ente.
3. La Direzione provvederà ad istruire la richiesta nel termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento, chiedendo integrazioni documentali ove necessarie per l'istruttoria della pratica. La Direzione predisporrà conseguentemente la lettera di concessione del Patrocinio a firma del Direttore, ovvero la lettera di diniego alla concessione.

ARTICOLO 3 REQUISITI DEL SOGGETTO CHE PRESENTA DOMANDA DI PATROCINIO

1. Il Patrocinio viene generalmente concesso ad Enti ed Associazioni o comunque altri soggetti, in particolare del Terzo Settore, per iniziative o manifestazioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.
2. Il Patrocinio non viene concesso a singoli privati, né a Società con finalità lucrative ad eccezione:
 - a) di Enti o società per manifestazioni dagli stessi proposte e realizzate e che si appalesino di rilevanza regionale sotto il profilo delle attività in materia di occupazione e mercato del lavoro;
 - b) delle Società che operino in collaborazione con Enti pubblici o Associazioni senza finalità di lucro per iniziative o manifestazioni non profit in materia di occupazione e mercato del lavoro.

ARTICOLO 4

EVENTI /MANIFESTAZIONI PER LE QUALI SI CONCEDE IL PATROCINIO

1. Il Patrocinio viene concesso per eventi, iniziative, servizi o prodotti (come volumi, studi, ricerche) che non perseguono finalità lucrative (con le eccezioni previste dal precedente articolo 2) e che risultino rilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi istituzionali di Veneto Lavoro.
2. Non viene concesso il Patrocinio per progetti di durata indefinita o pluriennale, per l'attività istituzionale dell'Associazione o dell'Ente, né per pubblicazioni poste in vendita.
3. Non viene concesso, inoltre, il Patrocinio, né l'utilizzo del logo di Veneto Lavoro nei seguenti casi:
 - a) l'iniziativa è promossa da soggetti commerciali con finalità lucrative,
 - b) l'iniziativa è promossa da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa,
 - c) l'iniziativa non è coerente con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - d) l'iniziativa è organizzata da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Ente.
4. Viene ammessa la concessione di Patrocinio, invece, per pubblicazioni di rilevante interesse scientifico, culturale, regionale, non in vendita.
5. Il Patrocinio non è accordato in via permanente, ma viene concesso esclusivamente per la durata del singolo evento. Non si estende, dunque, a ulteriori iniziative dello stesso tipo o dello stesso soggetto richiedente, per le quali va formulata una nuova richiesta.

ARTICOLO 5

RILASCIO USO DEL LOGO

1. L'uso del logo può essere rilasciato a soggetti pubblici o privati, abilitati e/o accreditati che hanno richiesto e ottenuto il Patrocinio di Veneto Lavoro:
 - a) il logo di Veneto Lavoro verrà usato soltanto per la promozione dell'iniziativa dichiarata nella domanda,
 - b) il logo indicherà che il servizio è svolto "in collaborazione con Veneto Lavoro"
 - c) il logo sarà utilizzato solo dal richiedente, non ne è consentita la cessione a terzi per alcuna ragione;
2. Il rilascio del logo in caso di Patrocinio sarà formalizzato al richiedente solo dalla Direzione di Veneto Lavoro dopo la formale concessione del Patrocinio da parte del Direttore.